



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

UFFICIO II

Roma,

All'Agenda Contratti Pubblici (ACP) della
Provincia di Bolzano – PNRR Unità organizzativa
dedicata alle procedure d'appalto
c.a. Dott. Arno Kompatscher

LORO SEDI

OGGETTO: Riscontro al quesito della Provincia Autonoma di Bolzano, relativo al “Coordinamento dell’art. 52, comma 1, lett. a), punto 1.2., della legge 29 luglio 2021, n. 108 con la normativa provinciale sulla disciplina di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 6/bis legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16) e gestione delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture e lavori, finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR ovvero PNC e facenti capo a comuni non capoluogo di provincia siti nella provincia autonoma di Bolzano” - rif. MEF-RGS – Prot. 7292 del 17/01/2022 - E

In riscontro alla nota in oggetto prot. n. 2451/2022, acquisita agli atti MEF-RGS con prot. 7292 del 17/01/2022, si rileva in primo luogo che la disposizione di cui all’art. 52, c.1, lett. a), punto 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108, evidenzia la finalità di individuare, in relazione alle opere PNRR e PNC, procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori per i comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell’approvazione di una disciplina volta a garantire la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Si ritiene, pertanto, che la soluzione prospettata dalla norma sia da intendere come finalizzata a supplire all’assenza di una normativa *ad hoc*, di successiva approvazione. Nel caso in esame, tale assenza appare colmata da una normativa preesistente di livello provinciale, ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 5, 6 bis - attuato dalla Delibera della Giunta Provinciale 22 ottobre 2019 - e 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Non appare pertanto necessaria l’applicazione della disposizione temporanea prevista dall’ art. 52, comma 1, lett. a), punto 1.2 della legge 29 luglio 2021, n. 108, posto che la predetta normativa provinciale mira a raggiungere gli obiettivi di efficiente ed efficace realizzazione degli interventi finanziati con i fondi PNRR e PNC.

È inoltre da sottolineare che l'art. 1 c.1 del decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 258 del 04-11-2017, attribuisce alla Provincia Autonoma di Bolzano la competenza legislativa in materia di procedure di aggiudicazione e contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture.

Resta inteso l'obbligo di garantire, come previsto dallo stesso decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, all'art.1 c.1, la rispondenza della legislazione provinciale alla normativa dell'Unione europea ed alle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale.

Il Ragioniere Generale dello Stato